DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 5

Il tempo di servizio utile per la pensione e' rappresentato dalla somma dei successivi periodi di servizio prestati nella qualita' di operaio della fabbrica di siluri.

Nella determinazione della durata del servizio utile per la pensione sono anche computati il servizio militare, nonche' gli altri civili prestati nell' Amministrazione dello Stato.

In nessun caso e' tenuto conto del servizio anteriore al 17° anno di eta'.

Le campagne di guerra e gli aumenti nel computo di determinati servizi, stabiliti dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1905, n. 70, sono calcolate nella stessa misura per gli operai della fabbrica dei siluri.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se e' uguale o inferiore a sei mesi, si trascura.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it